

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO AFFARI GENERALI

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Decreto Rep. Prot. n.
Anno 2013 Tit. VI Cl. 8 Fasc. 16 All. n. 1

OGGETTO: Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE – Rinnovo ed emanazione del regolamento.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto di Ateneo, e in particolare l'art. 9 e l'art. 55;

Visto il Regolamento generale di Ateneo, e in particolare l'art. 126;

Viste le “Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca”, comprensive del regolamento-tipo di tali Centri, emanate con il D.R. rep. n. 4428 del 3 dicembre 2021, e in particolare l'art. 21 che disciplina il rinnovo dei Centri interdipartimentali, nonché gli articoli 24 comma 2 e 4 comma 1 ultimo periodo, che disciplinano le modifiche al testo del regolamento-tipo;

Visto il D.R. rep. n. 1118 del 19 aprile 2013, con il quale è stato istituito, per un quadriennio, il Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE;

Visto il D.R. rep. n. 1349 del 27 aprile 2017, con il quale il Centro è stato rinnovato per un ulteriore quadriennio di attività, sino al 18 aprile 2021;

Visti i DD.RR. rep. n. 1140/2021 e rep. n. 3250/2021 e, infine, la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 novembre 2021, rep. n. 314, con cui il Centro e i suoi organi sono stati prorogati, al fine dell'applicazione della disciplina delle “Linee di indirizzo”, sino al Decreto Rettorale di rinnovo;

Rilevato che la su indicata delibera del Consiglio di amministrazione, rep. n. 314/2021, ha altresì stabilito per i Centri interdipartimentali il termine di 120 giorni dalla data del decreto di emanazione delle “Linee di indirizzo”, D.R. rep. 4428 del 3 dicembre 2021 prima citato, entro cui inviare la richiesta di rinnovo, o le eventuali integrazioni, nonché l'adozione del regolamento-tipo oppure la richiesta di inserirvi modifiche;

Preso atto che tale termine è scaduto il 4 aprile scorso, primo giorno non festivo rispetto al 2 aprile, centoventesimo giorno;

Viste la richiesta di rinnovo e la richiesta di inserimento di modifiche al proprio regolamento, deliberate dal Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE nella riunione rispettivamente del 24 gennaio e del 23 marzo 2022, trasmesse il successivo 1 aprile;

Preso atto delle deliberazioni favorevoli al rinnovo del Centro, e al proseguimento dell'adesione a esso, da parte dei Dipartimenti partecipanti: Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF), sede amministrativa, e Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente – DAFNAE;

Preso atto del parere favorevole al rinnovo e del parere sulle modifiche inserite nel regolamento del Centro, espresso dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 18 maggio 2022;

Preso atto del parere favorevole al rinnovo espresso dalla Commissione Dipartimenti e Centri nella riunione del 23 maggio 2022, nonché delle modifiche da questa apportate al testo del regolamento richiesto dal Centro;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2022, che ha approvato il rinnovo del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE ed espresso parere favorevole alle modifiche inserite nel regolamento del Centro, con accoglimento delle indicazioni della Commissione Dipartimenti e Centri;

Vista la delibera del Senato accademico del 12 luglio 2022, che ha approvato le modifiche inserite nel regolamento del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE, nel testo derivante dall'accoglimento delle indicazioni della Commissione Dipartimenti e Centri;

Ritenuto necessario rinnovare, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, il Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE;

Ritenuto necessario altresì emanare il regolamento del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE, approvato dal Senato accademico nella su indicata seduta del 12 luglio 2022;

Ritenuto opportuno infine, per assicurare la celere ricostituzione degli organi del Centro, disporre l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo;

Preso atto che l'Ufficio proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di rinnovare, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, il Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE;
2. di emanare il regolamento del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, nel testo approvato dal Senato accademico nella seduta del 12 luglio 2022;
3. stabilire che il regolamento di cui al punto 2 entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo;
4. di incaricare l'Ufficio Affari generali e gli ulteriori uffici competenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

La Rettrice
prof.ssa Daniela Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso	Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Direttore generale Ing. Alberto Scuttari
--	--	---

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA – CIRVE

Università degli Studi di Padova

Art. 1 – Costituzione del Centro

1. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE è costituito, ai sensi e ai fini previsti dall'art. 89 del D.P.R. 382/1980, in conformità all'art. 55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova, all'articolo 126 del Regolamento Generale di Ateneo e alle *Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca*.

Art. 2 – Obiettivi e attività del Centro

1. L'obiettivo generale e primario del CIRVE, e le attività che si prefigge di svolgere, sono indicati nell'apposito documento presentato agli organi di Ateneo in sede di istituzione, e successivamente in sede di rinnovo.

2. Il CIRVE svolge le attività di ricerca in stretto coordinamento con i Dipartimenti aderenti DAFNAE e TESAF:

- a) promuovendo, sostenendo e coordinando l'attività di ricerca nei settori della viticoltura, dell'enologia e dei mercati vitivinicoli di interesse del Centro;
- b) provvedendo alla comunicazione, integrazione e sviluppo delle conoscenze fra studiosi di diversa estrazione scientifica;
- c) acquisendo e gestendo risorse da impiegare ai fini dell'attività di ricerca di specifico interesse per il Centro.

3. Le finalità indicate verranno perseguite, in accordo con i Dipartimenti aderenti, mediante:

- a) la promozione, il coordinamento e lo svolgimento della ricerca finalizzata allo studio delle tematiche inerenti il settore vitivinicolo di interesse del Centro;
- b) l'organizzazione di incontri, seminari, conferenze sui temi propri della ricerca e la divulgazione, in accordo con l'Ateneo, dei risultati della medesima;
- c) lo sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali con Centri di Ricerca, Atenei, e altri operatori del settore pubblico e privato interessati alle tematiche oggetto del Centro;
- d) la realizzazione di progetti intesi all'acquisizione dall'esterno di risorse finanziarie per la ricerca nell'ambito di ricerca del Centro;
- e) il supporto alla progettazione di corsi di perfezionamento e di formazione post lauream dell'Ateneo e di soggetti esterni, nel settore vitivinicolo, fatte salve le norme per la partecipazione dei docenti.
- f) l'organizzazione e la realizzazione di attività formative professionali non curriculari
- g) la gestione logistica e la sicurezza del personale e degli studenti per la fruizione delle strutture didattiche e di ricerca site nel Campus di Conegliano.

Art. 3 – Gestione del Centro

1. Il CIRVE è un centro di spesa con autonomia gestionale ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento TESAF indicato quale sede del Centro stesso, in sede di costituzione, o in successive modifiche.

Art. 4 – Organi del Centro

1. Gli Organi del Centro sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore

Entrambi hanno durata quadriennale, e comunque decadono al rinnovo del Centro, fermo restando quanto disposto dalle Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca sull'amministrazione del Centro alla scadenza degli organi.

Su proposta del Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato tecnico-scientifico composto da una rappresentanza dei docenti afferenti ed, eventualmente, anche da componenti esterni. Tale Comitato tecnico-scientifico svolge funzione consultiva riguardante l'attività di ricerca per gli Organi del Centro.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del Rettore ed è composto dai Direttori dei Dipartimenti DAFNAE e TESAF o loro delegati, dal Responsabile amministrativo del Dipartimento TESAF presso il quale ha sede il Centro e da una rappresentanza dei docenti sottoscrittori, eletta dai sottoscrittori stessi al loro interno, in numero pari alla metà dei Dipartimenti aderenti, arrotondata all'intero superiore.

2. Il decano dei docenti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla costituzione o dal rinnovo del Centro, indice le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 e dà comunicazione dei risultati al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.

3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'organo deliberativo dello stesso. Elegge il Direttore e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) fissa gli indirizzi generali relativi all'attività del Centro;
- b) approva il programma quadriennale, il piano annuale di attività e la relazione annuale a fine esercizio solare predisposti dal Direttore, verificandone la sostenibilità finanziaria;
- c) approva la proposta di budget predisposta dal Direttore;
- d) determina i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- e) approva contratti e convenzioni;
- f) approva le nuove adesioni di singoli docenti e le nuove adesioni di Dipartimenti: tale deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- g) delibera la richiesta di modifica del regolamento del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare sulle materie di sua competenza anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale.

Art. 6 – Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei propri componenti, tra i docenti sottoscrittori del Centro in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee di indirizzo e dalla normativa vigente, ed è nominato con decreto rettorale.

2. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa di Ateneo e dal regolamento del Centro stesso.

3. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione dei deliberati;
- b) promuove le attività del Centro;
- c) predispone i programmi scientifici e ne coordina l'attività scientifica;

- d) sottopone al Consiglio Direttivo proposte in merito ad accordi di collaborazione e ad altre iniziative da espletare;
 - e) sottopone al Consiglio Direttivo il programma quadriennale, il piano annuale delle attività, nonché la relazione annuale di fine esercizio solare, che predispone in collaborazione con il Responsabile amministrativo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.
 - f) predispone, in collaborazione con il Responsabile amministrativo, la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro;
 - g) garantisce il buon funzionamento della struttura;
 - h) gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti delle proprie competenze;
 - i) provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo, anche delegando a questo fine singoli docenti sottoscrittori
4. In situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo possono essere adottati dal Direttore e sottoposti a ratifica nella prima seduta successiva.
5. Il Direttore nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore e il Vicedirettore in ogni caso devono appartenere al personale docente di ruolo.

Art. 7 – Nuove adesioni al Centro

1. L'adesione di nuovi Dipartimenti deve essere proposta dai rispettivi Consigli di Dipartimento e approvata dagli Organi di governo dell'Ateneo, vista la preliminare approvazione del Consiglio Direttivo.
2. L'adesione di nuovi docenti è approvata dal Consiglio Direttivo, visto il nullaosta del Direttore del Dipartimento del richiedente, a cui l'accettazione dell'adesione deve essere in seguito comunicata.
3. L'adesione di nuovi Dipartimenti o docenti non modifica la composizione del Consiglio Direttivo per la componente di rappresentanza dei docenti, che potrà essere adeguata al nuovo assetto in occasione della ricostituzione dell'organo o in caso di sostituzione di suoi componenti durante il mandato in corso e in assenza di graduatoria utile.
4. L'adesione di nuovo Dipartimento determina l'ingresso nel Consiglio Direttivo del Direttore del Dipartimento, o suo delegato, sin dall'approvazione dell'adesione da parte degli organi di Ateneo.

Art. 8 – Personale, collaborazioni e risorse strumentali

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il CIRVE si avvale del supporto dei Dipartimenti DAFNAE e TESAF e dell'opera dei professori e ricercatori aderenti, nonché del personale e delle risorse strumentali messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti, nei limiti stabiliti dai Dipartimenti stessi. Personale e risorse finanziarie non potranno gravare sul Bilancio Universitario.
 2. Il Centro interdipartimentale non ha personale tecnico amministrativo assegnato, e si avvale del personale messo a disposizione dal Dipartimento sede amministrativa e dagli altri Dipartimenti aderenti.
 3. Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di personale messo a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo del personale, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
 4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e il divieto di reclutare autonomamente personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato o determinato, il CIRVE potrà avvalersi della collaborazione di altro personale non strutturato da esso stesso reclutato (assegnisti, borsisti, collaboratori coordinati continuativi, occasionali ecc.), nelle forme consentite dalla normativa di Ateneo.
- Inoltre può avvalersi, previa verifica presso le strutture ospitanti della disponibilità degli spazi, di eventuali

collaborazioni con personale non strutturato (assegnisti, borsisti) ovvero con personale in formazione (dottorandi, specializzandi) operante presso i Dipartimenti aderenti nonché con studiosi italiani e stranieri e della collaborazione con centri di ricerca e personale specializzato esterno.

5. Per lo svolgimento dell'attività, il CIRVE si avvale di locali e attrezzature messi a disposizione dai Dipartimenti aderenti e da Enti esterni. La sede operativa del CIRVE è localizzata presso il Campus di Conegliano, nelle strutture messe a disposizione dalla Provincia di Treviso. Il rapporto tra l'Ateneo di Padova e la Provincia di Treviso sono regolati da apposita convenzione.

6. Il Centro potrà altresì avvalersi di attrezzature acquisite su fondi propri e di attrezzature messe a disposizione, anche temporaneamente, da strutture esterne convenzionate.

7. L'ulteriore disciplina è definita nell'Accordo tra Centro e Dipartimento sede amministrativa, di cui alle Linee di indirizzo.

Art. 9 – Progetti di ricerca

1. Il Consiglio Direttivo approva la realizzazione dei progetti di ricerca con l'indicazione espressa della misura dell'impegno da parte dei docenti coinvolti nei progetti.

2. Salvo i casi di cui al successivo comma 3, i progetti gestiti dal Centro devono prevedere la partecipazione di entrambi i dipartimenti aderenti: il finanziamento derivante dal progetto gestito dal Centro è attribuito contabilmente al Centro medesimo, ma entra nella disponibilità dei docenti coinvolti, per la percentuale di impegno di ciascuno come definita in sede di presentazione del progetto (non più del 70% per ogni dipartimento coinvolto), ed è da essi utilizzabile solamente nell'ambito del progetto stesso o comunque per le attività del Centro.

3. La realizzazione di progetti con coinvolgimento di un solo dipartimento in percentuale superiore a quella indicata nel comma precedente, nonché la realizzazione di progetti mono-dipartimentali, è possibile se vi è il preventivo consenso dei dipartimenti interessati. Tale opzione può anche essere autorizzata dai Dipartimenti in via permanente se i progetti siano attinenti ai settori della viticoltura, dell'enologia, dei mercati vitivinicoli, e abbiano una valenza strategica a livello territoriale o di filiera del Triveneto.

Art. 10 – Finanziamenti

1. Il CIRVE, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di finanziamenti acquisiti su specifici progetti di ricerca da istituzioni o enti pubblici e privati nonché di erogazioni liberali o altre forme di finanziamento di istituzioni o enti pubblici e privati a sostegno dell'attività del Centro.

2. Il Centro, in conformità agli scopi istituzionali è orientato all'acquisizione di risorse finanziarie esterne al sistema universitario e, pertanto, non partecipa a iniziative di finanziamento della ricerca o di attrezzature promosse dall'Ateneo.

Art. 11 – Rapporti tra Centro e Dipartimento sede amministrativa

1. Nella proposta di rinnovo del CIRVE, oltre a quanto previsto all'art. 126 commi 1 e 2 del Regolamento Generale di Ateneo, sono definite esplicitamente l'entità e la modalità di contribuzione del Centro agli oneri che derivano al Dipartimento sede amministrativa per la gestione del Centro stesso.

2. Tale accordo, allegato al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante.

Art. 12 – Rapporti tra Centro e Dipartimenti aderenti

1. Con cadenza annuale il Direttore del CIRVE è tenuto a comunicare ai Dipartimenti a cui afferiscono i docenti interessati le delibere relative all'approvazione di progetti e contratti di ricerca, alle attività di conto-terzi, all'attivazione di assegni, contratti e borse di ricerca e della ripartizione di eventuali compensi.
2. In fase di chiusura dei progetti, eventuali utili di gestione sono ripartiti dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del responsabile scientifico del progetto.
3. Ai fini delle procedure di valutazione interne ed esterne all'Ateneo le attività e le risorse del Centro sono riferite in modo inequivoco ai Dipartimenti di afferenza dei docenti coinvolti nel progetto, proporzionalmente alla percentuale di impegno come definita in sede di presentazione del progetto.

Art. 13 – Revoca dell'adesione da parte di dipartimenti o di docenti

1. I Dipartimenti aderenti potranno recedere dal Centro con preavviso di almeno sei mesi, da inviare al Direttore del Centro e al Rettore, onorando gli impegni assunti.
2. I docenti aderenti al Centro potranno revocare la propria adesione con comunicazione al Direttore del Centro e al Direttore del proprio Dipartimento. Nel caso in cui si tratti di responsabili scientifici, potranno recedere solo dopo aver ultimato il progetto di ricerca di cui sono responsabili.
3. Qualora la revoca da parte di Dipartimenti o docenti aderenti al Centro causi effetti rilevanti sugli obiettivi e sulle attività del Centro, il proseguimento delle attività del Centro medesimo dovrà essere posto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti all'attenzione degli Organi di Governo dell'Ateneo.

Art. 14 – Durata, adempimenti intermedi, rinnovo del Centro

1. La durata del Centro è di quattro anni.
2. Dopo due anni, i Dipartimenti aderenti sono tenuti a effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio, secondo quanto disposto dalle Linee di indirizzo: tale valutazione intermedia verrà documentata agli organi competenti.
3. Ai sensi dell'art. 126 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, e secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo, il rinnovo del Centro potrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Consiglio Direttivo.
La richiesta di rinnovo, corredata della documentazione prevista, va presentata ai Dipartimenti aderenti almeno sei mesi prima della scadenza del Centro, e deve essere da essi valutata e approvata e successivamente sottoposta agli Organi centrali.
4. Il Centro che giunge a naturale scadenza senza che sia presentata richiesta di rinnovo o per il quale la richiesta di rinnovo non venga approvata, cessa le sue funzioni.
5. In caso di cessazione, il Consiglio di amministrazione attribuisce i beni e le risorse del Centro, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo del Centro stesso, sentite la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri.
6. Le attività degli eventuali contratti non ancora scaduti, gli eventuali debiti, crediti e disponibilità dei progetti in corso sono completati a cura del Dipartimento a cui afferisce il responsabile del progetto.

Art. 15 – Soppressione del Centro

1. La soppressione del Centro interdipartimentale può avvenire, a seguito della presentazione della relazione biennale, su istanza del Centro stesso o su istanza della Commissione Dipartimenti e Centri,

secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo.

2. La soppressione del Centro avviene con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentite la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri.

3. La delibera di soppressione dispone quanto previsto dal precedente art. 14, commi 5 e 6.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e delle Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca.

Allegato – Obiettivi e principali linee di ricerca del Centro Interdipartimentale di Ricerca